

Delibera n° 378

Estratto del processo verbale della seduta del
12 marzo 2021

oggetto:

LR 1/2021, ART 2 - EROGAZIONE DI ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DEI SETTORI PRODUTTIVI DANNEGGIATI DA COVID-19. AVVISO RECANTE INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ, CRITERI E MODALITÀ PROCEDURALI PER L'ACCESSO ALLA CONTRIBUZIONE. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	assente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), con la quale la Regione, nell'ambito degli interventi conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, dichiara la volontà di adottare ogni utile misura concretamente necessaria a fronteggiare la crisi economica che investe anche il settore produttivo regionale;

Visti in particolare i commi 1 ter e 1 quater dell'articolo 5 della citata LR 3/2020 ai sensi dei quali, rispettivamente, "Sono delegate, anche parzialmente, al CATA e al CATT FVG le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al comma 1" e "Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare in relazione alle deleghe di cui al comma 1 bis sulla base delle domande pervenute";

Vista l'ordinanza del 23 febbraio 2020 emanata dal Ministero della salute d'intesa con il Presidente della Regione FVG recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»);

Visto da ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»), in vigore dal 6 marzo 2021;

Vista la Legge regionale 8 febbraio 2021, n. 1 (Ulteriori misure urgenti per il sostegno dei settori produttivi) e in particolare l'art.2 che prevede l'attivazione di ulteriori contributi a favore degli operatori economici;

Dato atto che, ai sensi del citato art.2, commi 1 e 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno subito una contrazione delle attività come conseguenza del perdurare della situazione pandemica e che tale contributo è concesso ed erogato con le modalità di cui al citato articolo 5, commi 1 bis e 1 ter, della L.R. 3/2020;

Visto il comma 3 del medesimo art.2 della citata LR n.1/2021, ai sensi del quale con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i beneficiari, i criteri, le tipologie di contributo e le risorse da assegnare in relazione alle deleghe di cui allo stesso articolo 5, comma 1 ter, della LR 3/2020;

Tenuto conto quindi della necessità di dare tempestiva e urgente attuazione a quanto previsto dall'articolo 2 della citata LR n.1/2021, in considerazione del perdurare della situazione emergenziale, al fine di garantire ulteriori ristori ai soggetti che di fatto continuano a subire importanti danni economici correlati alle iniziative di contenimento del diffondersi dell'epidemia;

Dato atto che le risorse disponibili per il finanziamento della ulteriore linea contributiva in oggetto ammontano a euro 21.396.432,76 come stanziati ad oggi a valere sul capitolo 10090/S di competenza della Direzione centrale attività produttive e turismo;

Confermato che, per garantire l'immediata fruibilità degli incentivi, questi sono erogati a fondo perduto;

Dato atto che il codice ATECO di riferimento è il codice ATECO primario o prevalente risultante dal registro imprese alla data di presentazione della domanda;

Ritenuto di prevedere che il ristoro sia concesso a favore dei soggetti con sede legale o sede secondaria o unità locale in Friuli Venezia Giulia, in possesso quindi di codice ATECO prevalente riferito in ogni caso alla sede in territorio regionale, anche se riferito a unità locale;

Dato atto che possono presentare domanda le imprese risultanti attive alla data del 23 febbraio 2020 (data di adozione della sopra citata ordinanza contingibile e urgente) e ancora attive alla data di presentazione della domanda a valere sulla predetta linea e che le imprese stagionali possono presentare domanda anche se sono nel periodo di inattività;

Dato atto che fra i beneficiari ammissibili a contribuzione viene inclusa anche la categoria dei maestri di sci, per un valore di contribuzione pari a euro 1500,00, esclusivamente se in possesso di iscrizione all'Albo del Collegio dei Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia in corso di validità per l'anno 2021 e di uno dei seguenti due requisiti, in alternativa:

- per i soci delle Scuole di Sci autorizzate dalla Regione Friuli Venezia Giulia avere conseguito un reddito specifico comprovato da Certificazione Unica soci dipendenti o da quadro RH della dichiarazione dei redditi 2020 per il 2019 superiore ad euro 2.500,00;
- per i professionisti individuali essere in possesso di partita IVA riferita alle attività di insegnamento della disciplina sportiva nel corso degli anni 2020 e 2021;

Confermato che i contributi sono concessi in applicazione della sezione 3.1. (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali i) del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020;

Dato atto che non possono beneficiare dei contributi di cui alla citata LR 1/2021 i soggetti beneficiari dei ristori ai sensi della LR 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali);

Vista la propria deliberazione 321 del 5 marzo 2021 recante "LR 1/2021, ART.2 – Erogazione di ulteriori misure a sostegno dei settori produttivi danneggiati da COVID-19. Approvazione preliminare";

Dato atto che con predetta deliberazione sono stati approvati, come parti integranti e sostanziali della stessa, i seguenti allegati:

- Allegato A recante elenco dei codici ATECO ammissibili a contribuzione;
- Allegato B recante Requisiti di ammissibilità e modalità procedurali;

Dato atto che la Giunta regionale, con medesima deliberazione 321/2021, ha altresì deliberato di stabilire che in considerazione dell'andamento epidemiologico che potrebbe evidenziare un peggioramento della diffusione del virus Covid-19 e delle relative varianti, si provvederà ad equiparare, tra quelle con lo stesso rischio, le tipologie di incentivo e le risorse, di cui all'allegato A, per i medesimi beneficiari;

Vista l'Ordinanza ministeriale 5 marzo 2021 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 – Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto, con

decorrenza 8 marzo 2021;

Ritenuto quindi, a seguito della citata Ordinanza, di apportare alla tabella recante i codici ATECO di cui al citato Allegato A, le prospettate equiparazioni fra gli ambiti provinciali regionali, in particolare uniformando gli importi di contribuzione, senza distinzione fra ambiti provinciali, per i seguenti due codici ATECO:

ATECO 2007 – 56.10.11 – Ristorazione con somministrazione – euro 2500,00;

ATECO 2007 – 56.30.00 – Bar e altri esercizi simili – euro 2000,00;

Ritenuto di aggiornare la stessa tabella di cui all'Allegato A, come approvata in via preliminare con citata DGR 321/2021, confermando fra i codici ATECO ammissibili a contribuzione, in via generale e non solo limitatamente ai maestri di sci, il codice 85.51.00 – Corsi sportivi e ricreativi, con necessaria iscrizione al registro imprese del soggetto richiedente, tenuto conto che il medesimo codice risulta contemplato fra quelli ammissibili a contribuzione a valere sulla linea contributiva attivata in attuazione della citata LR 2/2021 2021, in base alla quale il ristoro previsto non viene concesso a favore dei soggetti iscritti al registro imprese o al Repertorio economico amministrativo;

Ritenuto altresì di aggiornare la stessa tabella inserendo come ulteriori codici ATECO ammissibili con i rispettivi valori di contribuzione, i seguenti:

- ATECO 46.44.10 Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria: euro 1200,00;
- ATECO 46.44.20 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana: euro 1200,00;
- ATECO 46.44.40 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame: euro 1200,00;
- ATECO 74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica nca: euro 1200,00;
- ATECO 74.90.99 Altre attività professionali nca: euro 1200,00;
- ATECO 77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative: euro 1200,00;
- ATECO 77.39.99 Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca: euro 1200,00;
- ATECO 93.11.90 - Gestione di altri impianti sportivi nca: euro 1500,00;
- ATECO 93.21.00 - Parchi di divertimento e parchi tematici: euro 2000,00;

Dato atto che in base alla predetta DGR 321/2021, si era previsto in via preliminare che ai fini della ammissibilità a contribuzione il soggetto deve altresì autocertificare di aver subito una perdita di fatturato uguale o superiore al 20% registrata ponendo l'importo medio mensile del fatturato prodotto al 31.12.2019 a raffronto con l'importo medio mensile del fatturato prodotto al 31.12.2020;

Ritenuto da ultimo, ai fini della ammissibilità a contribuzione, che il soggetto deve altresì autocertificare di aver subito una perdita di fatturato, anziché uguale o superiore al 20%, uguale o superiore al 30%, ponendo a raffronto l'importo medio mensile del fatturato prodotto fra i seguenti due periodi annuali:

01/03/2019 – 29/02/2020

01/03/2020 – 28/02/2021;

Visto il parere reso a maggioranza in data 9 marzo 2021 dalla competente Commissione consiliare, che si è espressa favorevolmente sulla deliberazione giunta n. 321 del 5 marzo 2021 condizionato all'accoglimento da parte della Giunta regionale, in sede di ratifica, delle modifiche sopra illustrate che vanno a sostituire interamente gli allegati alla deliberazione stessa;

Ritenuto pertanto di approvare in via definitiva l'elenco dei codici ATECO ammissibili a contribuzione, come riportati nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che al fine di rendere ai richiedenti beneficiari ulteriore dettaglio in ordine a criteri e modalità procedurali per la presentazione della domanda di contributo, anche in un'ottica di semplificazione della procedura istruttoria, si ritiene di approvare in via definitiva con la presente deliberazione, anche l'Avviso recante individuazione dei beneficiari, requisiti di ammissibilità, criteri e modalità procedurali per l'accesso alla contribuzione, quale parte integrante e sostanziale, predisposto in ogni caso sulla base

dei requisiti di ammissibilità e delle modalità procedurali già approvati in via preliminare con citata DGR 321/2021;

Ritenuto quindi di approvare in via definitiva il citato Avviso, nel testo di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante individuazione dei beneficiari, requisiti di ammissibilità, criteri e modalità procedurali per l'accesso alla contribuzione;

Dato atto che nello stesso citato Allegato A, in corrispondenza al codice ATECO 2007 – 55.10.00 si menzionano "Alberghi Montagna";

Ritenuto, per garantire maggiore chiarezza ai richiedenti beneficiari nella individuazione dei comuni montani, di rimandare a quanto disposto dalla Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), articolo 2, con particolare riferimento all'allegato A alla stessa Legge (A- COMUNI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI), con la ammissione a contribuzione dei soli alberghi ricadenti nei Comuni "interamente" montani;

Preso atto da ultimo che l'Agenzia delle entrate con propria risposta n. 37/2021 dd.13.01.2021, nel fornire chiarimenti a riscontro di interpello in tema di imposta di bollo su istanze per ottenimento sussidi erogati da una Regione per i soggetti danneggiati dall'emergenza da Covid-19, conferma che ai fini della regolarità fiscale della domanda il richiedente non deve più ottemperare all'imposta di bollo di euro 16,00 prima della presentazione della domanda, in quanto si conferma che la domanda prevista per ottenere tali contributi possa rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 8 della Tabella - allegato B - al D.P.R. n. 642 del 1972 ed in particolare tra le "domande per il conseguimento di sussidi";

Confermato quindi che le domande presentate a valere sulla predetta linea contributiva saranno esenti dall'imposta di bollo;

Visto lo Statuto speciale della Regione;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j), relativo alle funzioni attribuite alla Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore alle attività produttive e turismo,

La Giunta regionale, all'unanimità,

Delibera

1. per le motivazioni esposte in premessa, sono approvati in via definitiva, nei testi allegato A e allegato B, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, rispettivamente, l'elenco dei codici ATECO ammissibili a contribuzione e l'Avviso recante individuazione dei beneficiari, requisiti di ammissibilità, criteri e modalità procedurali per l'accesso alla contribuzione;
2. La presente deliberazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE